

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO IN MATERIA DI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS.18 APRILE 2016, N. 50. Conforme alla circolare RGS 25 / 2012

### Premessa.

La presente relazione, prevista dall'art. 40 comma 3 – sexies del D.Lgs 165/2001, è redatta secondo lo schema standard predisposto con la circolare n. 25 del 19/7/2012 e s.m.i. emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica.

Essa comprende la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria. La relazione deve essere oggetto di esplicita certificazione da parte del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 40 c. 3 *sexies* del d.lgs. 165/2001. Inoltre, il Collegio deve effettuare, rilasciandone apposita certificazione, i controlli previsti dall'art. 40 bis del citato d.lgs. n. 165/2001 *"sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori"*.

La competenza in materia di controllo del contratto decentrato integrativo è, pertanto, del Collegio dei revisori dei Conti e dovrà riguardare :

- il rispetto dei vincoli derivanti dal CCNL anche con riferimento alle materie contrattabili;
- il rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso D.Lgs. 165/2001;
- la compatibilità economico finanziaria;
- il rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale-pluriennale.

### A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Camera di commercio già in passato, con deliberazione n. 16 del 18/11/2008, ha approvato un regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e al d.m. 17 marzo 2008, n. 84 che prevedeva un compenso al personale dipendente per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative connesse a lavori pubblici.

La normativa del d.lgs. n. 163/2006 è stata superata e sostituita dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo codice degli appalti), come integrato e corretto con il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (decreto correttivo), che ha profondamente modificato le regole e le procedure relative ai contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

L'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 è il seguente.

1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*
2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione*



preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

- .....
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 1960 per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- .....
- 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. (Comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)

Poiché, per espressa previsione della legge, ciascuna Amministrazione è tenuta a conformarsi alle suddette disposizioni adeguando le regole applicative e concordando in sede di contrattazione gli aspetti previsti dalla normativa richiamata, l'Ente con deliberazione di consiglio n. 9 del 26 aprile 2018 ha approvato il nuovo regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche svolte dal personale in sede di appalto di lavori, di forniture o servizi e nel rispetto del quadro normativo illustrato ha sottoscritto in data 19/06/2018 un'ipotesi di contratto decentrato integrativo concernente le modalità e i criteri di erogazione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche sulla base del regolamento adottato.




**Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto**

<b>Data di sottoscrizione ipotesi accordo</b>		Ipotesi 19/06/2018	
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		2018 - 2020	
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		<u>Parte pubblica</u> Presidente: Segretario generale ff dell'Ente <u>Parte sindacale</u> RSU Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: UIL – CISL - CGIL; Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL	
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale dipendente dell'Ente, di qualifica non dirigenziale, che prende parte alle attività oggetto del contratto	
<b>Materie trattate dal contratto integrativo</b>		Criteri di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016	
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	Intervento dell'Organo di controllo interno.	di Certificazione come da verbale del Collegio dei revisori n. 55 del 29/06/2018	
	<b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione Illustrativa</b>	.....	
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>		E' stato adottato il Piano della performance 2018- 2020 previsto dall'art. 10 del dlgs 150/2009 con deliberazione n. 8 del 05/02/2018
			Il Programma triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato adottato pprovato con determinazione presidenziale d'urgenza n. 1 del 30/01/2018 ratificata con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 5/02/2018
		L'Amministrazione ha assolto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 10, comma 8 e comma 6 del D.Lgs. 33/2013.	
		Il processo di validazione della Relazione della Performance 2017 è stato concluso dall'OIV con idoneo documento di validazione del 15/05/2018	

**Modulo II - Illustrazione dell'articolato del contratto**

L'ipotesi di contratto decentrato, secondo la classificazione data dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 25/2012, rientra nella categoria dei contratti integrativi economici, con i quali l'ente definisce, in accordo con le OO.SS. e la RSU, come utilizzare le risorse disponibili per parte del trattamento economico accessorio del personale dipendente; a tal proposito l'articolo 7 comma 4 lettera g) del CCNL



21 maggio 2018, stabilisce che oggetto di contrattazione sono i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessoriper i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva.

#### Sintesi dell'articolato dell'intesa di accordo.

- a) **Ambito di applicazione.** L'intesa specifica che la disciplina sul fondo incentivante per funzioni tecniche si applica alle seguenti attività e procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture:
- attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - attività per la verifica preventiva dei progetti;
  - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
  - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;attività di responsabile unico del procedimento;
  - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
  - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  - attività di collaudatore statico
- b) **Attività escluse.** Restano escluse le attività non soggette al codice degli appalti di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 50/2016 con specifico riferimento ai servizi finanziari.
- c) **Limiti di spesa.** L'intesa conferma che per appalti di lavori inferiori a € 50.000 e per appalti di servizi e forniture in affidamento diretto, per importi inferiori a € 40.000) non si dà luogo alla costituzione del fondo ed alla relativa ripartizione dell'incentivo.
- d) **Individuazione soggetti beneficiari.** L'individuazione dei dipendenti o soggetti coinvolti nel progetto di appalto è demandata al dirigente competente ad adottare il provvedimento di avvio della procedura di gara. Il provvedimento definisce le funzioni di ciascuno e la quota di riparto del fondo. L'amministrazione si impegna ai fini di una piena valorizzazione del personale che l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività si uniformi a criteri di rotazione nel rispetto delle specifiche competenze professionali volta per volta richieste. Il provvedimento indica ogni elemento relativo all'appalto ed ai dipendenti interni assegnati o soggetti esterni coinvolti, alle percentuali del fondo spettante a ciascuno e ad eventuali modifiche. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. E' prevista l'individuazione di collaboratori (tecnici o amministrativi) che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
- e) **Esclusione del personale dirigente.** Si conferma la previsione normativa che la ripartizione del fondo non riguarda i dirigenti e che il compenso eventualmente spettante per attività da essi svolte costituisce economia di bilancio.
- f) **Determinazione del fondo.** Nel bilancio dell'Ente a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1 D.Lgs 50/2016 sono iscritte le quote pari al massimo al 2 (due) per cento dell'importo a base di gara, compresi gli eventuali oneri per la sicurezza, dei lavori, dei servizi e delle forniture, come disciplinati dal D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, e dal regolamento, di importo pari o superiore a Euro 50.000,00 per i lavori e ad € 40.000,00 per servizi e forniture, per i quali vengono svolti i compiti previsti dal richiamato articolo 113.
- g) **Suddivisione del fondo.** Il fondo incentivante è ripartito tra compensi al personale in misura pari all'80% e innovazione tecnologica e formazione in misura pari al 20%. La quota dell'80% è al netto di IVA e comprende gli oneri riflessi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
- h) **Liquidazione del compenso.** L'erogazione del compenso avviene a conclusione dei lavori, della fornitura o del servizio ed a seguito di certificazione positiva delle prestazioni effettuate nel rispetto del termine fissato senza ritardi imputabili al dipendente. E' prevista quindi la riduzione del compenso nel caso non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o



della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi.

- i) **Prestazioni di soggetti esterni.** Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta.
- j) **Limite degli importi degli incentivi.** La normativa prevede espressamente che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Trattamento economico in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.
- k) **Stazione unica appaltante.** Viene disciplinata l'eventuale attività svolta, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, dall'Ente quale stazione unica appaltante nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti. In tal caso l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla stazione unica appaltante, una somma non superiore a 1/4 delle percentuali stabilite dal regolamento in base alle classi di importo. L'80% di tale somma è destinata al personale del servizio "Stazione unica appaltante" nel caso in cui le attività, per le quali sono riconosciuti gli incentivi, siano state svolte esclusivamente per conto dell'ente o degli enti convenzionati. Nel caso in cui la "Stazione unica appaltante" abbia svolto le attività anche per conto a somma versata dall'ente o da ciascuno degli enti convenzionati è destinata anche ai dipendenti assegnati ad altri servizi, qualora gli stessi abbiano partecipato allo svolgimento delle medesime.
- l) **Individuazione del personale della stazione unica appaltante.** L'ipotesi individua le medesime modalità previste dall'accordo per gli appalti propri dell'Ente. La liquidazione da parte del dirigente responsabile del servizio "Stazione unica appaltante" avviene previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi e dopo l'aggiudicazione della gara da parte del convenzionato;

#### **B) RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 40, COMMA 3 SEXIES D.LGS. N. 165/2001 E SMI)**


In questa sede si definisce la compatibilità economico finanziaria delle risorse destinate alla ripartizione degli incentivi economici per la progettazione e l'innovazione e del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche fermo restando il limite complessivo massimo del 2% dell'importo posto a base di gara stabilito dall'Amministrazione provinciale.

#### **C) ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE**

In considerazione del fatto che le risorse finanziarie all'uopo destinabili sono per la maggior parte di natura vincolata, accertate nel quadro economico dell'opera medesima e secondo quanto evidenziato ai punti precedenti si attesta che le risorse da destinare agli incentivi economici derivanti dall'applicazione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 3 del D.lvo 50/2016 trovano puntuale copertura finanziaria nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio camerale



CAMERA DI COMMERCIO  
FOGGIA



**D) ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE**

Le previsioni normative sono coerenti con le disposizioni legislative e contrattuali nonché con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

L'ESTENSORE  
(dott. Valentina Altamura)

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
(Dott. Giuseppe Santoro)